

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per le questioni regionali

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Delega al Governo in materia di pene detentive non carcerarie, sospensione del procedimento per messa alla prova, e nei confronti degli irreperibili. C. 5019- <i>bis</i> Governo e abb. (Parere alla II Commissione della Camera) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione</i>)	104
ALLEGATO (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	106

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 18 ottobre 2012. — Presidenza del vicepresidente Mario PEPE.

La seduta comincia alle 14.10.

Delega al Governo in materia di pene detentive non carcerarie, sospensione del procedimento per messa alla prova, e nei confronti degli irreperibili.

C. 5019-*bis* Governo e abb.

(Parere alla II Commissione della Camera).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione*).

La Commissione avvia l'esame del provvedimento.

Mario PEPE, *presidente e relatore*, illustra il provvedimento in titolo, recante delega al Governo in materia di pene detentive non carcerarie, sospensione del procedimento per messa alla prova e nei confronti degli irreperibili. Riferisce che l'articolo 1 reca i principi e criteri direttivi di delega al Governo per l'introduzione delle pene detentive non carcerarie nel

codice penale e nella normativa complementare. Rileva che l'articolo 2 reca modifiche al codice penale in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova; nei procedimenti per reati puniti con la sola pena edittale pecuniaria o con pena edittale detentiva non superiore nel massimo a quattro anni, l'imputato può chiedere la sospensione del processo con messa alla prova. Il comma 2, precisa, stabilisce che la messa alla prova si attua mediante il lavoro di pubblica utilità, che consiste in una prestazione non retribuita, di durata non inferiore a trenta giorni in favore della collettività, da svolgere presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni o presso enti od organizzazioni non lucrative di utilità sociale. Riferisce che l'articolo 3 prevede modifiche al codice di procedura penale in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova, di richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova nel corso delle indagini preliminari e di provvedimento del giudice ed effetti della pronuncia. L'articolo 4, osserva, dispone l'introduzione dell'articolo 191-*bis* delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale

in ordine all'attività dei servizi sociali nei confronti degli adulti ammessi alla prova. Rileva che gli articoli da 5 a 9-ter recano norme in materia di sospensione del procedimento nei confronti degli irreperibili. Ravvisa l'opportunità che sia previsto il coinvolgimento delle regioni e degli enti locali interessati in ordine alle modalità attuative della messa alla prova effettuata, ai sensi del comma 2 dell'articolo 2, presso le medesime regioni e gli enti locali.

Il senatore Gianvittore VACCARI (LNP), nel condividere l'osservazione formulata dal relatore, ritiene che si possa

apporre al parere una puntuale condizione circa l'esigenza di una concertazione tra Stato e autonomie territoriali in merito all'attuazione delle previsioni di cui al comma 2 dell'articolo 2.

Mario PEPE, *presidente e relatore*, formula, quindi, una proposta di parere favorevole con condizione (*vedi allegato*).

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 14.20.

ALLEGATO

Delega al Governo in materia di pene detentive non carcerarie, sospensione del procedimento per messa alla prova, e nei confronti degli irreperibili (C. 5019-bis Governo).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato, per i profili di competenza, il testo della proposta di legge C. 5019-*bis*, in corso di esame presso la II Commissione della Camera, recante delega al Governo in materia di pene detentive non carcerarie, sospensione del procedimento per messa alla prova e nei confronti degli irreperibili;

considerato che il provvedimento reca norme in materia di norme processuali e ordinamento penale, di competenza legislativa statale ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *l*), della Costituzione;

rilevato che l'articolo 2, comma 2, stabilisce che la messa alla prova si attua

mediante il lavoro di pubblica utilità svolto in favore della collettività presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni o presso enti od organizzazioni non lucrative di utilità sociale,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:

sia previsto che le modalità di svolgimento del lavoro di pubblica utilità svolto presso le regioni, le province ed i comuni siano definite mediante provvedimenti adottati previa concertazione con le regioni interessate e i competenti enti locali.